CAMERA DEI DEPUTATI N. **7395-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 ottobre 2000 (v. stampato Senato n. 4817)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(DEL TURCO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 ottobre 2000

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 7395.
La VI Commissione permanente (Finanze), il 9 novembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 7395.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 7395,

rilevato preliminarmente che la legge 27 luglio 2000, n. 212, « Disposizioni in materia di statuto del contribuente », individuando un ulteriore limite di contenuto dei decreti-legge, ha ampliato il parametro del giudizio del Comitato, di cui all'articolo 96-*bis*, comma 1, e che l'articolo 01 del provvedimento in esame stabilisce che le prescrizioni della suddetta legge « in quanto incompatibili, non si applicano al contenuto del presente decreto »;

constatato che sono attualmente all'esame della Camera diversi provvedimenti che incidono sulle medesime materie (A.C. 7238-*bis* – Legge finanziaria per il 2001, A.C. 7401 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 settembre 2000, n. 265);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8, riguardanti rispettivamente disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi e il versamento del prelievo supplementare, non appaiono riconducibili all'oggetto specifico del provvedimento così come definito nel titolo, ovvero « misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 6, dovrebbe essere chiarita la natura del decreto ministeriale ivi previsto, e nel caso in cui esso avesse contenuto normativo, andrebbe specificato che si tratta di regolamento ministeriale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; per l'emanazione di tale decreto, inoltre, non è previsto un termine;

all'articolo 4, comma 1, appare preferibile sostituire l'inciso « e successive modificazioni », con il seguente: « come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 », al fine di evitare un rinvio « mobile » alle previsioni che saranno collocate nell'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, i riferimenti al « beneficio di cui alla lettera *c)* indicata nel comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 », appaiono eccessi-

vamente complessi, costringendo l'interprete a rinvii « a catena »; andrebbe valutata l'opportunità di richiamare, in modo più completo, il « beneficio di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 », oppure di esplicitare di quale beneficio si tratti;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 01, la previsione della non applicabilità delle prescrizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 « in quanto incompatibili » appare generica: in particolare, non si comprende se essa sia volta a spiegare la ragione della deroga o piuttosto a limitarne gli effetti;

all'articolo 1, commi 1 e 2, si utilizza una tecnica di novellazione « temporanea » in relazione alla quale la efficacia delle disposizioni novellanti non è stabile ma dettata con riferimento ad un arco temporale identificato con un periodo di imposta. L'utilizzo della tecnica della novellazione, in questo caso, rischia di incidere negativamente sotto il profilo della certezza e della conoscibilità della disciplina vigente;

agli articoli 2, 3, 5 e 6, in materia di aliquote di accise sui diversi prodotti petroliferi, procedendosi ad una determinazione con norma di legge delle aliquote stesse si realizza, ancora una volta, un processo diverso da quello delineato dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ne aveva rimesso la determinazione, fino al 31 dicembre 2004, a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

all'articolo 4, commi 2 e 3, e all'articolo 5, comma 5-*bis*, andrebbe esplicitato se si tratti di norme di interpretazione autentica o se le stesse costituiscano previsioni di tipo innovativo, anche se con effetto retroattivo, in quest'ultimo caso, andrebbe valutata l'opportunità di intervenire, ove possibile, con la tecnica della novellazione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 01, si segnala l'esigenza di indicare espressamente le disposizioni della legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che non si applicano al contenuto del decreto-legge

in quanto con esso incompatibili, tenuto conto che l'articolo 1, comma 1, della predetta legge stabilisce che le disposizioni da essa recate costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate solo espressamente;

b) all'articolo 1, commi 1 e 2 suscitano forti perplessità le modalità di redazione delle norme, che modificano testualmente, con tecnica novellistica, disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, con riferimento a un limitato arco temporale, rischiando di pregiudicare la certezza del diritto e la conoscibilità delle norme;

c) al medesimo articolo 1, comma 6, appare opportuno chiarire se il decreto ministeriale ivi previsto abbia o meno natura regolamentare;

d) all'articolo 4, commi 2 e 3, e all'articolo 5, comma 5-*bis*, si segnala l'opportunità di esplicitare se le disposizioni ivi recate siano previsioni di tipo innovativo o norme di interpretazione autentica, in conformità con il principio dettato in materia dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000;

e) con riferimento agli articoli 7 e 8, riguardanti, rispettivamente, le procedure relative ai bandi per la concessione dell'esercizio delle lotterie e le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare dagli allevatori che producono latte in misura superiore alle quote loro assegnate, si segnala l'opportunità di valutare la conformità di tali disposizioni rispetto ai parametri stabiliti dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prevede che il contenuto dei decreti-legge debba essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge in titolo;

preso atto che la modalità di copertura del provvedimento in esame non è riconducibile agli strumenti ordinari disciplinati dall'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978 con riferimento alla copertura delle leggi di spesa, in quanto il comma 1, lettera *d)*, della legge testé richiamata prescrive che al reperimento delle risorse necessarie possa provvedersi « mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate », per tale via escludendo – in termini di principio – che alla copertura di disposizioni onerose possa provvedersi mediante il ricorso a maggiori entrate indotte dall'applicazione della legislazione vigente;

rilevato tuttavia che l'articolo 11, comma 4, della medesima legge n. 468 del 1978 attribuisce alla legge finanziaria il compito di indicare quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese;

ritenuto, alla luce di ciò, che il disposto del più volte citato articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2000 sembra muoversi nella direzione indicata dalla legge generale della contabilità di Stato;

considerato tuttavia che la disposizione da ultimo richiamata non quantifica espressamente la quota parte di risorse di cui sia possibile avvalersi per finalità di copertura e che, anche a seguito del mancato esercizio della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 133 del 1999, la legislazione vigente non prevede meccanismi idonei ad individuare formalmente ed inequivocabilmente tale ammontare, restandone di fatto rimessa la determinazione alla responsabilità dell'Esecutivo;

preso atto delle dichiarazioni formali rese dai rappresentanti del Governo nel corso dell'esame del provvedimento sia presso il Senato sia nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio della Camera in sede consultiva, secondo cui risultano realisticamente conseguibili per l'anno 2000 gli obiettivi dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria per il periodo 2000-2003 e le maggiori entrate utilizzate a copertura del decreto-legge in esame derivano dalla lotta all'evasione fiscale;

sottolineata per altro la necessità che si addivenga quanto prima alla definizione legislativa di una procedura cui metta capo l'individuazione formale, sulla base di criteri predeterminati, dell'entità e della natura delle maggiori entrate utilizzabili per finalità di copertura;

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 7395 Governo,

valutato positivamente l'ulteriore aumento della riduzione di costo minima del gasolio da riscaldamento e del GPL;

constatato, tuttavia, che la fruizione del beneficio da parte dei cittadini è stata sino ad oggi di fatto preclusa dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

provveda il Governo ad adottare tempestivamente i provvedimenti indispensabili per garantire, con effetto retroattivo, la effettiva fruizione da parte dei cittadini dei benefici legati alla riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del GPL.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione;

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

DDL13-7395A
Lire 500